

RG n. 3984/2019



Re pubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to KOSA MARGARETA, con domicilio eletto in

Milano. Via Washington 98;

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con l'Avv.to Gioia Vaccari, con domicilio eletto in Roma, Viale Gioacchino Rossini 18;

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione cartella esattoriale.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/4/2019, ha convenuto in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per l'accertamento della illegittimità della cartella di pagamento n. 06820150087797820000; spese rifuse al procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituito in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

ha esposto che in data 15 aprile 2019 richiedeva il proprio estratto di ruolo per verificare la possibilità di aderire alla definizione agevolata così venendo a





conoscenza dell'esistenza di una cartella esattoriale a lui mai notificata e relativa a sanzioni per violazione delle norme in materia del lavoro del 2012 per € 5319,26.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

È pacifico e documentale che la notifica in questa sede contestata dal ricorrente è avvenuta ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 tramite messo notificatore.

Nel caso di specie, risulta altresì che i) il messo si recava presso il domicilio del ricorrente in via Roma n. 14 a Cornaredo in data 15.10.2015; ii) in tale occasione il tentativo di recapito risultava infruttuoso, veniva eseguita una visura anagrafica che confermava che confermava il domicilio del ricorrente fin dal 23.4.2014 in via Roma a Cornaredo; iii) il messo provvedeva quindi ad effettuare un nuovo tentativo di notifica presso il medesimo indirizzo in data 4.11.2015 accertando l'irreperibilità assoluta del destinatario "sconosciuto all'indirizzo"; iv) di conseguenza provvedeva alla notifica per irreperibili assoluti mediante deposito dell'atto alla Casa comunale in data 4.11.2015, con contestuale affissione all'albo dell'avviso di deposito.

Per quanto di interesse al fine del decidere, parte ricorrente, all'udienza del 10 settembre 2019, proponeva formale querela di falso sul presupposto di non essere irreperibile assoluto presso l'indirizzo di residenza come attestato dal messo.

Nondimeno, non si è dato corso all'incombente processuale per la mancata presenza della parte convenuta a tale udienza, senza quindi che si sia potuto dare corso all'interpello secondo quanto previsto dall'articolo 222 c.p.c. (a tale riguardo si richiamano integralmente le motivazioni di cui all'ordinanza resa in data 11 settembre 2019).

Deve poi essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla parte convenuta sul presupposto che nel caso di specie sarebbe volta a contrastare un fatto negativo, come sostenuto nell'istanza di revoca.

Ciò in quanto, al contrario, il messo notificatore ha attestato una circostanza di diritto (ovvero la irreperibilità) frutto dell'accesso presso quello che risultava essere l'indirizzo di residenza del ricorrente.

Particolarmente significativo il fatto che per accertare la qualifica di destinatario sconosciuto all'indirizzo il messo deve necessariamente aver effettuato delle verifiche in loco che rappresentano la ragione di opposizione dell'odierno ricorrente.

La querela di falso è pertanto ammissibile.





Né rilevante è l'argomentazione della parte convenuta secondo cui già dalla memoria difensiva si dovrebbe desumere l'intento di avvalersi del documento ove fosse stata proposta querela di falso.

La dichiarazione di volersi avvalere di un documento dopo la proposizione di quest'ultima, difatti, responsabilizza il soggetto che ha prodotto il documento contestato, senza che possa quindi assumere rilevanza la condotta processuale antecedente della parte.

Deve poi ribadirsi quanto già evidenziato nell'ordinanza dell'11 settembre 2019 ovvero che la mancata partecipazione della parte all'udienza specificamente destinata a consentire al ricorrente di presentare querela di falso assuma un significato qualificante, soprattutto in un contesto in cui la parte non ha minimamente dato conto delle ragioni per cui senza dolo o colpa non avrebbe presenziato.

Né valga eccepire che il giudice avrebbe dovuto a questo punto fissare un'udienza in cui formalmente interpellare la parte convenuta affinché dichiarasse di volersi avvalere del documento, essendo evidente che di ciò non fosse necessità soprattutto nell'ambito del rito del lavoro ove vige il principio di concentrazione e non già dispersione delle udienze.

A tale proposito, come correttamente evidenziato dal procuratore del ricorrente all'udienza di discussione, parte convenuta avrebbe dovuto preliminarmente richiedere la rimessione in termini fornendo tuttavia adeguati motivi per accogliere l'istanza e tuttavia di ciò nel presente giudizio non vi è traccia.

Di conseguenza non può essere fatta valere in giudizio la prova della intervenuta notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, dal che l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella di pagamento, tutti risalenti al 2012.

Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento dovendosi accertare che nulla deve il ricorrente in relazione alla cartella di pagamento in questa sede impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 06820150087797820000

condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €

oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 26/9/2019





Il Giudice
Tullio Perillo

